

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 18/12/2025

FATTO

La ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 49 del piano di ammortamento, il contratto di finanziamento ***118 sottoscritto il 16 febbraio 2016, da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

La ricorrente ha dichiarato altresì di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 53 del piano di ammortamento, il contratto di finanziamento ***120 sottoscritto il 16 febbraio 2016, da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatta dell'esito infruttuoso del reclamo, la ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 1.423,95, oltre interessi legali, e precisamente:

- importo complessivo di euro 666,22 per il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***118;
- importo complessivo di euro 757,73 per il contratto di delegazione di pagamento n. ***120.

Inoltre, parte ricorrente ha chiesto il rimborso della commissione di estinzione anticipata solo con riguardo al contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***118 per la somma di €. 208,41 oltre alla soma di €. 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso. Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito, in ordine al contratto di delegazione di pagamento n. **120, che l'estinzione del finanziamento è avvenuta in occasione della

cinquantatreesima mensilità, mentre i calcoli proposti dalla ricorrente sono pertanto errati avendoli effettuati considerando quale rata di estinzione la cinquantaduesima.

Con riguardo ai singoli contratti oggetto di ricorso parte resistente ha eccepito che:

- il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***118 veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 49, in data 30.04.2020;
- il contratto di delegazione di pagamento n. ***120 veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 53, in data 31.08.2020;
- con riferimento al contratto n. ***118 ha restituito mediante assegno la somma pari ad € 422,60;
- con riferimento al contratto n. ***120 ha restituito mediante assegno la somma pari ad € 351,30;
- tali rimborsi sono stati calcolati mediante il criterio della curva degli interessi;
- pur ribadendo che le commissioni di distribuzione e le spese di attivazione di cui ai contratti, sulla base della descrizione delle clausole, hanno natura up front, ha deciso di aderire in una ottica conciliativa alla richiesta della ricorrente rimborsando l'ulteriore somma di € 455,45 a titolo di: € 206,08 per il contratto n. ***118, € 229,37 per il contratto n. ***120, € 20,00 a titolo di spese presentazione ricorso;
- in merito alla domanda di restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata osserva che va rigettata in quanto contrattualmente previsto;
- che con riguardo alla richiesta di rimborso delle spese legali, il consolidato orientamento dei Collegi è solito negare, in materia di cessione del quinto o di delegazione di pagamento, il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica in quanto la materia non appare particolarmente complessa e la controversia assume ormai carattere seriale.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi a due contratti di finanziamento estinti anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che i contratti di finanziamento – da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento - sono stati estinti anticipatamente.

Chiarito ciò si precisa come riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

Al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restando il criterio *pro rata temporis* per gli oneri *recurring*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis" – richiamato dall'intermediario resistente - così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

In relazione al contratto ***118 parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 666,22 corrispondente alle commissioni di attivazione ed alle commissioni della rete distributiva, calcolate col criterio pro rata temporis.

Secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi:

- la “Commissione di distribuzione” ha natura recurring, in quanto il contratto non distingue validamente la quota non retrocedibile e la quota rimborsabile in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- le “Spese di attivazione pratica” hanno natura recurring, in ragione del riferimento all’archiviazione documenti;
- le “spese riscossione rata” sono qualificate recurring in contratto e risultano rimborsate in sede di conteggio estintivo.

Si evidenzia che, successivamente all’estinzione anticipata del contratto, l’intermediario ha provveduto a rimborsare mediante assegno l’importo pari ad € 422,60.

In sede di controdeduzioni l’intermediario ha affermato di procedere al rimborso dell’ulteriore somma pari ad € 206,08.

Parte ricorrente non deposita repliche, non contestando quanto dichiarato dall’intermediario.

I rimborsi effettuati dall’intermediario successivamente all’estinzione del finanziamento sono riportati nella tabella infra alla voce “ulteriori rimborsi”.

In relazione al contratto ***120 parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 745,73 corrispondente alle commissioni di attivazione ed alle commissioni della rete distributiva, calcolate col criterio pro rata temporis.

Secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi:

- la “Commissione di distribuzione” ha natura recurring, in quanto il contratto non distingue validamente la quota non retrocedibile e la quota rimborsabile in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- le “Spese di attivazione pratica” hanno natura recurring, in ragione del riferimento all’archiviazione documenti;
- le “spese riscossione rata” sono qualificate recurring in contratto e risultano rimborsate in sede di conteggio estintivo.

Si evidenzia che, successivamente all’estinzione anticipata del contratto, l’intermediario ha provveduto a rimborsare mediante assegno l’importo pari ad € 351,30.

In sede di controdeduzioni l’intermediario ha affermato di procedere al rimborso dell’ulteriore somma pari ad € 229,37.

Parte ricorrente non deposita repliche, non contestando quanto dichiarato dall’intermediario.

I rimborsi effettuati dall’intermediario successivamente all’estinzione del finanziamento sono riportati nella tabella infra alla voce “ulteriori rimborsi”.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata, con riferimento al solo contratto di cessione del quinto dello stipendio n.*118 – per 208,41 euro –il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909 del 31/03/2020) ha chiarito che «[l]a previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

Con la decisione n. 11679 del 05/05/2021, poi, che «l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo

previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Ora, nel caso di specie, la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno e il debito residuo era superiore a 10.000 euro, perciò non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B. Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato, risulta che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse pari a 20.841,03 euro, sicché l'indennizzo per l'anticipata estinzione sarebbe stato applicabile nella misura massima di € 208,41. L'intermediario ha dunque liquidato correttamente la commissione in parola.

Parte ricorrente chiede inoltre la somma di €. 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

Al riguardo, si rappresenta che sulle spese di assistenza professionale il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato con Decisione N. 4580 del 12 maggio 2025, statuendo i seguenti principi:

- le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune;

- la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo;

- il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario

nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia;

- ai fini della prova del danno, parte ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento (non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista);

- la quantificazione del danno viene determinata dal Collegio in via equitativa (art. 1226 c.c.) sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri, la cui applicazione deve essere motivata nella decisione: i) la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, ii) il valore della controversia, iii) il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, ii) il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento.

Alla luce dei seguenti principi, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che "In considerazione delle peculiarità della procedura innanzi all'ABF, del ruolo che, laddove oggettivamente necessario, può svolgere un professionista nell'assistere la parte ricorrente, dei contenuti limiti di valore delle questioni che possono essere sottoposte al giudizio arbitrale, degli importi dallo stesso Arbitro già talora riconosciuti in presenza del riscontro di una responsabilità per danni a carico dell'intermediario resistente, si può ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad Euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso, tale somma potrà essere eventualmente anche aumentata o diminuita dal Collegio giudicante, dandone specifica motivazione".

Nella fattispecie la richiesta va rigettata non sussistendone i presupposti sopra indicati.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto della ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti:

Contratto ***118

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,03%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,53%						
Commissioni di attivazione				310,00 €	Recurring	Pro rata temporis	183,42 €		183,42 €
Commissioni Rete Distributiva				816,00 €	Recurring	Pro rata temporis	482,80 €		482,80 €
Spese riscossione rata				276,00 €	Recurring	Pro rata temporis	163,30 €	163,30 €	0,00 €
Ulteriori rimborsi								422,60 €	-422,60 €
Ulteriori rimborsi								206,08 €	-206,08 €
Totale									37,54 €

Contratto ***120

rate complessive	120	rate scadute	53	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	67	TAN	5,38%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	33,78%						
Commissioni di attivazione				320,00 €	Recurring	Pro rata temporis	178,67 €		178,67 €
Commissioni rete distributiva				720,00 €	Recurring	Pro rata temporis	402,00 €		402,00 €
Spese riscossione rata				276,00 €	Recurring	Pro rata temporis	154,10 €	154,10 €	0,00 €
Ulteriori rimborsi								351,30 €	-351,30 €
Ulteriori rimborsi								229,37 €	-229,37 €
Totale									0,00 €

Ne consegue che l'intermediario sarà tenuto alla restituzione dell'ulteriore quota di € 37,54 oltre interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 37,54, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE